

STATUTO

AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
GIROLAMO ARCOVITO 24

Numero REA: RC - 196488

Codice fiscale: 02892280807

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato “A” al n. 12.299 di Raccolta STATUTO della	
	“AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE”	
	<u>TITOLO I</u>	
	<u>DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA</u>	
	ART. 1 – E' costituita con sede nel Comune di REGGIO CALABRIA la Socie- tà Cooperativa Sociale a mutualità prevalente, denominata “ AD MAIORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ”.	
	La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Assemblea dei soci, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secon- daria né succursale anche altrove. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci.	
	La cooperativa sarà iscritta a cura dell'Organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile.	
	ART. 2 – La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.	
	<u>TITOLO II</u>	
	<u>SCOPO – OGGETTO</u>	
	ART. 3 - La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 legge 381/1191 lettera b).	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: gestire stabilmente o tem- poraneamente, in proprio o per conto terzi, camping, alberghi, locali e centri di svago, aziende agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni normative vi- genti in materia, bar, ristoranti, pizzerie, mense, centri di preparazione cot- tura e distribuzione pasti, servizi turistici e di ristorazione in genere; presta- zione di attività di assistenza e di consulenza amministrativa ed imprendito- riale a soggetti privati.	
	La società può svolgere ogni altra attività utile all'inserimento lavorativo dei soci e, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.	
	Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di even- tuali autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi, o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attività.	
	La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell'oggetto so- ciale. Essa potrà, tra l'altro, sempre in via strumentale e non come attività prevalente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garan- zie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assu- mere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associa- zioni, enti, consorzi o altre società o imprese avente oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttu- razione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge n. 59/1992, per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipa- re al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attivi-	

3 di 16

n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; delle legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attività di intermediazione mobiliare; del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108, in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in tema di intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività ad iscritti a Collegi, Ordini e Albi professionali.

TITOLO III **SOCI**

ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino attività professionali attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. Oltre alle categorie dei soci fondatori e dei soci cooperatori possono far parte della Cooperativa soci fruitori, che godono a vario titolo direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla stessa Società nonché soci volontari, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 381/91, e persone giuridiche nel rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 11 della stessa Legge. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro soci in base all'appartenenza a una delle sopradescritte categorie.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A essi può essere soltanto corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dall'organo amministrativo. Le loro prestazioni non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione gli oneri connessi all'applicazione delle norme di cui sopra e ai suddetti rimborsi. Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle norme vigenti.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

ART. 6 – Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti elementi:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) Precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) Il numero delle quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ.;
- d) Versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- e) Dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deli-

	berazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.
	Se il richiedente è un Ente, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dall'atto costitutivo e dello Statuto nonché dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza dei requisiti di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 7.
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.
	La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.
	ART. 7 – Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo, (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.
	Di conseguenza sono obbligati:
	a) Al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
	b) All'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
	c) A prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
	d) Al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.
	ART. 8 - E' fatto divieto ai soci, tranne a quello che rivestano funzioni amministrative, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguano scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.
	E' altresì vietati al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio.
	L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale o al loro inserimento nell'impresa.
	Nel primo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
	Nel secondo caso, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il provvedimento di ammissione dell'Organo amministrativo in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- La quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nella forma di aumento del capitale sociale o di emissione degli strumenti finanziari. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto al voto solamente in occasioni delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della Cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 245-bis del cod. civ.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal provvedimento di ammissione e dal regolamento, egli abbia rispettato i doveri inerenti alla formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità previste dal presente Statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale.

TITOLO IV

RECESSO – DECADENZA – ESCLUSIONE

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia. Per i soci lavoratori si perde automaticamente anche quando viene meno il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni, ecc.

Art. 10 – I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla

	comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 11 – La decadenza è pronunciata dall' organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massino della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e all'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 12 – L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:	
	a) Che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, da regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;	
	b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo;	
	d) Che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 13 – Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta. Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importo di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capi-	

tale, in proporzione alle quote possedute e, di cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso, l'Organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire da società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ART. 15 – In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ART. 16 – I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ART. 17 - Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità del trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ART. 18 – Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 – Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di Euro 100,00 (cento).

Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

Art. 20 – Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) Almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;

b) Il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 21 – Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c. c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimenti per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento

	della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno la facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 36 del presente statuto.
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.
	Art. 22 – L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvedere alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarli tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statuari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904;
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione PROMOCOOP SPA. In difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod. civile;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e) e f) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

Art. 23 – Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) L'organo di controllo, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24 – La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), le date della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche

	a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.
	In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi in zona in cui ha sede la cooperativa.
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano presenti o informati l'Organo amministrativo e i sindaci effettivi.
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.
	Art. 25 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
	L'assemblea:
	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;
	3) determina la misura di eventuali emolumenti da corrispondere agli amministratori, escluso comunque ogni compenso, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo se nominato, o da almeno un terzo dei soci.
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
	L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dall'Organo amministrativo nel modo più semplice, ai soci che ne fanno richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.
	Art. 26 – In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più

uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentanti aventi diritto al voto.

ART. 27 – Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART. 28 – Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Art. 29 – L'assemblea, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 30 – La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri sino ad un massimo di sette.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, la maggioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci cooperatori e gli altri membri possono essere anche non soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto di nomina, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed eventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

ART. 31 – L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà necessarie o utili per il raggiungimento degli

	scopi sociali, con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente riservate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fermo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministratori indicate nell'art. 2381 del codice civile, né i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati per singoli atti o per categorie di atti.	
	La carica di amministratore della società è gratuita	
	ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato, nella sede sociale o altrove purché nell'ambito della Provincia in cui la società ha sede legale, dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quanto ne si fatta domanda da un terzo dei consiglieri in carica.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.	
	ART. 33 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi attività giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati, e ai procuratori e mandatari speciali.	
	<u>ORGANO DI CONTROLLO</u>	
	Art. 34 - Quando la legge impone l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, in forma monocratica o collegiale, tale organo esercita anche il controllo contabile, fatta eccezione per il caso in cui sia stato nominato un revisore.	
	L'organo di controllo sarà nominato dai soci ai sensi di legge, la sua composizione ed il relativo funzionamento verranno regolati in tutto e per tutto dalle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti.	
	La società può anche nominare un revisore unico.	
	La nomina del sindaco, dei sindaci, del revisore unico divengono obbligatorie nei casi in cui la legge lo preveda, secondo il regime della società e i presup-	

posti stabiliti dalle norme di legge vigenti tempo per tempo.

ART. 35 - La società può comunque procedere alla nomina di detti organi di controllo e/o revisione, anche in via facoltativa, in difetto dei presupposti di obbligatorietà, stabilendone ove consentito la composizione monocratica o collegiale a propria discrezione.

Il sindaco, i sindaci e il revisore devono essere scelti tra i soggetti in regola con i requisiti e le iscrizioni previste dalla normativa in vigore all'atto della nomina.

In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo amministrativo e l'organo di controllo se nominato devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

ART. 37 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione summenzionato; in difetto tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 38 - Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga o tra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri tali organi, ancorché solo tra alcuni di tali soggetti o organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto che possa formare oggetto di compromesso in quanto riguardante diritti disponibili, è assoggettata alla procedura di conciliazione di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto legislativo n. 5 del 2003. In caso di esito negativo di detta procedura, la controversia è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente della C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. Ove il Presidente designato non provveda, la nomina sarà richiesta, entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine, al Presidente del Tribunale territorialmente competente. La sede dell'arbitrato è stabilita nell'ambito della Provincia in cui ha sede la Società. Il lodo arbitrale è sempre impugnabile.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 40 - La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotta le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2522 del Codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545 - octies del Codice civile.

F.ti Domenico DASCOLA - Giovanni PUTORTI' Notaio (L.S.)